m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.I.0028418.06-08-2021

Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

OGGETTO: Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2021/22.

Con la presente si informano gli Spett.li Uffici Scolastici in indirizzo che con decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251, che si trasmette in allegato alla presente, è stata autorizzata l'assunzione, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali, di un contingente pari a complessive 12.193 unità, comprensive di 45 unità per l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 964, della legge n. 178/2020, del personale che nella procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sia risultato in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria nonché di 1.000 unità per l'immissione in ruolo del personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020.

La quantificazione dell'anzidetto contingente è derivata dalla somma delle cessazioni dal servizio registrate nei vari profili professionali del personale A.T.A. a far data dal 31.08.2021, nei limiti assentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e delle anzidette facoltà assunzionali di cui alla legge 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, commi 964 e 967.

In particolare, come noto, ai sensi dei commi 964 e 967 dell'articolo 1, legge 178/2020, il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e fino ad un massimo di 45 unità, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, e sono altresì state ampliate di 1.000 unità le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72).

Nel contingente complessivo di 12.193 unità in esordio indicato sono altresì ricomprese le unità di personale da immettere in ruolo nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

In relazione a quanto disposto nel decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 circa l'immissione in ruolo del personale A.T.A per l'a.s. 2021/2022 si richiama l'attenzione delle SS.LL., in particolare, su quanto segue.

Anzitutto, con riferimento alla ripartizione regionale del contingente complessivamente autorizzato dal decreto 6 agosto 2021 n. 251, distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da immettere in ruolo, si rinvia alle Tabelle al medesimo allegate.

Secondariamente, occorre precisare che, nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del personale A.T.A., per l'anno scolastico 2021/2022, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

A tale proposito, allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni da ultimo menzionate, si allega alla presente anche un prospetto riepilogativo del riparto provinciale del contingente autorizzato per l'a.s. 2021/2022 distinto in ragione del profilo professionale di riferimento.

Da tale ultimo prospetto è escluso il contingente dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi rispetto al quale la ripartizione è effettuata esclusivamente a livello regionale.

In ragione di quanto premesso, si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di fornire un puntuale riscontro in ordine agli esiti delle operazioni e delle procedure di competenza di codesti Uffici una volta espletate (ad esempio la rettifica dei trasferimenti, ecc.).

Le assunzioni del contingente di cui al D.m. 6 agosto 2021 n. 251, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

Al personale immesso in ruolo per l'a.s. 2021/2022 è assegnata la sede definitiva nell'anno scolastico 2022/2023 nella provincia di immissione in ruolo.

Circa le assunzioni da effettuarsi nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, esse sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità

rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche normo-dimensionate sulla base dei parametri di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La stipula di contratti a tempo indeterminato con gli aventi titolo alla nomina nel predetto profilo resta dunque subordinata alla preventiva verifica della disponibilità di posti vacanti nelle scuole con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2021/2022 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.

Si ricorda, in aggiunta a quanto sinora riportato, che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.m. 6 agosto 2021 n. 251, trovano applicazione le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25. Circa le eventuali operazioni di compensazione tra le unità assegnate ai vari profili professionali, del ruolo A.T.A occorre precisare quanto di seguito riportato.

Nei limiti del contingente totale di personale A.T.A autorizzato per l'a.s. 2021/2022 le operazioni di compensazione tra i profili professionali sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, è possibile effettuare tale operazione solo fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di ingenerare esubero.

Con riferimento, invece, alle assunzioni relative al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, si evidenzia quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del D.m. 6 agosto 2021 n. 251, ai sensi del quale esse sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A..

A norma dell'articolo 1, comma 6 del D.m. 6 agosto 2021 n. 251, è parimenti esclusa ogni forma di compensazione per l'immissione in ruolo delle 45 unità di personale che nella procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sia risultato in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria nonché per l'immissione in ruolo delle 1.000 unità di personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72), di cui al comma 1

del presente articolo, a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del personale A.T.A., ovvero su differenti categorie dello stesso personale.

Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di personale, si precisa che le facoltà assunzionali in questione sono utilizzabili unicamente per le finalità e nei soli termini indicati dall'articolo 1, commi 964 e 967, della legge n. 178/2020.

In merito a quanto sinora premesso, resta altresì fermo che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, è preclusa l'immissione in ruolo di assistenti tecnici negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnati tecnico-pratici soprannumerari.

In relazione alle operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2021/2022, si rende altresì noto agli Spett.li Uffici in indirizzo che, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 16 agosto 2021, saranno rese disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo per il profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi e degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, per l'a.s. 2021/2022.

A seguire verranno, altresì, rilasciate le funzioni per la registrazione dei dati di immissione in ruolo sul fascicolo del personale e per la gestione dello scorrimento delle graduatorie per ulteriori nomine.

Si ricorda che, per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA, la presentazione dell'istanza si articolerà in due fasi.

In una prima fase, che prenderà avvio l'11 agosto, gli interessati potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.

Nella seconda fase, che decorrerà dal 17 agosto, gli aventi titolo potranno presentare istanza per l'assegnazione di sede.

Gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, invece, saranno chiamati a presentare un'unica istanza per l'assegnazione della sede, a partire dal 17 agosto.

Si rammenta che, nel caso in cui l'aspirante all'immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi) manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell'inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d'ufficio della sede.

Poiché le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione "*Istanze on Line (POLIS)*", gli Spett.li Uffici in indirizzo sono invitati a prestare particolare attenzione alla fase di convocazione degli aventi titolo alle nomine, nello specifico adottando ogni soluzione ritenuta maggiormente idonea a consentire agli aspiranti inclusi nei singoli turni di avere adeguata notizia dell'apertura dei termini per proporre domanda, nonché ad assicurare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze connesse al corretto avvio dell'anno scolastico, margini di flessibilità nella definizione dei vari turni di nomina.

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

Firmato digitalmente da SERRA FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE